CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

Art. 55

Relazione al Parlamento (legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 11)

Il Ministro delle attivita' produttive verifica lo stato di attuazione dei principi di cui al presente capo, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento.

Versione in vigore dal 15 giugno 2006, non più in vigore dal 20 febbraio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna
Estremi	Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
Libro	III — Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici
Titolo	II — Pari opportunità nell'esercizio dell'attività d'impresa
Capo	I — Azioni positive per l'imprenditoria femminile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-delle-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna/art-55-relazione-al-parlamento-legge-25-febbraio-1992-n-215-articolo-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it